

REGOLAMENTO N. 19 DEL 14 MARZO 2008

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO VI (MARGINE DI SOLVIBILITÀ) E ALL'ARTICOLO 223 (MISURE DI INTERVENTO A TUTELA DELLA SOLVIBILITÀ PROSPETTICA DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

MODIFICATO DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 32 DELL'11 GIUGNO 2009, DAL PROVVEDIMENTO N. 2746 DEL 3 NOVEMBRE 2009 E DAL PROVVEDIMENTO N. 2768 DEL 29 DICEMBRE 2009. LE MODIFICHE SONO RIPORTATE IN **CORSIVO**.

L'ISVAP

(Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO**INDICE****TITOLO I - Disposizioni di carattere generale**

- Art.1 (Fonti normative)
- Art.2 (Definizioni)
- Art.3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II - Disposizioni per il calcolo del margine di solvibilità richiesto

Capo I - Regole tecniche applicabili alle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita

- Art.4 (Determinazione del margine di solvibilità richiesto)
- Art.5 (Meccanismo di indicizzazione)

Capo II - Regole tecniche applicabili alle imprese che esercitano l'assicurazione contro i danni

- Art.6 (Determinazione del margine di solvibilità richiesto)
- Art.7 (Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi)
- Art.8 (Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri)
- Art.9 (Confronto con il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio precedente)
- Art.10 (Disposizioni particolari per il calcolo del margine di solvibilità nell'assicurazione malattia)
- Art.11 (Meccanismo di indicizzazione)

TITOLO III - Disposizioni per la determinazione degli elementi da includere nel margine di solvibilità disponibile

Capo I - Elementi del margine disponibile

- Art.12 (Margine di solvibilità disponibile)
- Art.13 (Informativa sul margine di solvibilità)

Capo II - Elementi utilizzabili con limitazioni nel margine di solvibilità disponibile

- Art.14 (Passività subordinate)
- Art.15 (Prestiti subordinati a scadenza fissa)
- Art.16 (Prestiti subordinati a scadenza indeterminata)
- Art.17 (Titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari)
- Art.18 (Operazioni di finanziamento o di rilascio di garanzie al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di proprie passività subordinate)
- Art.19 (Sottoscrizione reciproca di passività subordinate)
- Art.20 (Riacquisto di proprie passività subordinate)
- Art.21 (Clausole di revisione automatica del tasso di interesse)
- Art.22 (Obblighi di informativa)

Capo III - Elementi utilizzabili nel margine disponibile previa autorizzazione dell'ISVAP

- Art.23 (Elementi da includere su autorizzazione)
- Art.24 (Plusvalenze latenti)

TITOLO IV - Risanamento finanziario dell'impresa

Art.25 (Contenuto del piano di risanamento finanziario)

TITOLO V- Disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato Terzo

Art.26 (Margine di solvibilità delle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato Terzo)

Art.27 (Disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale nella Confederazione Elvetica)

TITOLO VI - Disposizioni relative alla modulistica

Art. 28 (Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità)

Art.29 (Prospetto aggiuntivo del margine di solvibilità)

Art.30 (Prospetto sulle plusvalenze latenti)

Titolo VII – Disposizioni relative al rilascio di fidejussioni e garanzie

Art. 31 (Rilascio di fidejussioni e/o garanzie da parte di imprese di assicurazioni)

TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 (Disposizioni transitorie)

Art.33 (Abrogazioni)

Art.34 (Pubblicazione)

Art.35 (Entrata in vigore)

Elenco degli Allegati

Allegato I	Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami vita
Allegato II	Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami danni
Allegato III	Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità esercizio congiunto rami vita e danni
Allegato IV	Prospetto analitico delle plusvalenze latenti
Allegato V	Prospetto sull'utilizzo dell'eccedenza del margine di

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 44, commi 1, 4 e 5, 45, comma 9, 50, comma 1, 223, comma 2, e 349, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “assicurazioni complementari”: le assicurazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - b) “assicurazione contro i danni”: le assicurazioni di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - c) “assicurazione sulla vita”: le assicurazioni e le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - d) “capitale sotto rischio”: il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale;
 - e) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - f) “impresa di assicurazione”: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;g) “imprese del settore finanziario”: gli enti creditizi ed enti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2006/48/CE o imprese di investimento ed enti finanziari di cui all'articolo 4, punto 1, della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE;
 - h) “margine di solvibilità disponibile”: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
 - i) “margine di solvibilità richiesto”: l'ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto dal decreto e dalle disposizioni del presente Regolamento;
 - l) “partecipazioni”: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha comunque partecipazione quando un soggetto è, direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 - m) “principi contabili internazionali”: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

- n) “rischio di investimento”: il rischio a carico dell’impresa, conseguente alla stipulazione di contratti inclusi nel ramo III di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto, che comprende almeno *uno dei* seguenti profili di rischio¹:

- 1) rischio di “performance”, derivante dal rilascio al contraente di una garanzia minima di conservazione del capitale o di interesse: è il rischio che il valore degli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche non sia tale da consentire la conservazione o la rivalutazione del capitale fino all’ammontare minimo garantito;
- 2) rischio di “base”, derivante dal rilascio al contraente di una garanzia di adeguamento del capitale in funzione del valore delle quote o degli attivi di un fondo ovvero in funzione dell’andamento di un indice azionario o di un altro valore di riferimento: è il rischio che gli attivi destinati a copertura, seppur gestiti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, non consentano di replicare l’andamento del valore delle quote o degli attivi ovvero dell’indice azionario o del diverso valore di riferimento e quindi di far fronte alle prestazioni assicurate variabili in funzione di tale andamento;
- 3) rischio di “controparte”, connesso alla qualità dell’ente emittente o della controparte degli strumenti finanziari, inclusi quelli derivati, destinati a copertura delle riserve tecniche dei contratti di cui trattasi: è il rischio che l’ente emittente o la controparte non adempia ai propri obblighi contrattuali.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi.

TITOLO II

Disposizioni per il calcolo del margine di solvibilità richiesto

CAPO I

Regole tecniche applicabili alle imprese che esercitano l’assicurazione sulla vita

Art. 4

(Determinazione del margine di solvibilità richiesto)

1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato, secondo i rami esercitati dall’impresa, nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) per le assicurazioni di cui ai rami I e II dell’articolo 2, comma 1, del decreto il margine di solvibilità è pari alla somma dei seguenti risultati:
 - 1) l’importo pari al 4 per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette ed alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in

¹ Alinea modificato dall’art. 13 del Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009. La versione precedente disponeva: “n) “rischio di investimento”: il rischio a carico dell’impresa, conseguente alla stipulazione di contratti inclusi nel ramo III di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto, che comprende almeno i seguenti profili di rischio.”.

riassicurazione, moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve. Qualora tale rapporto risulti inferiore all'85 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura dell'85 per cento;

2) l'importo pari allo 0,3 per cento dell'ammontare dei capitali sotto rischio non negativi, moltiplicato per il rapporto esistente per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio al netto delle cessioni e retrocessioni in riassicurazione e l'importo dei capitali sotto rischio senza deduzione della riassicurazione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento. Per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata non superiore a tre anni, l'aliquota è pari allo 0,1 per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma non superiore ai cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 per cento;

- b) per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto l'importo del margine di solvibilità è calcolato sulla base delle disposizioni applicabili alle imprese che esercitano i rami danni, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 46, comma 3, del decreto;
- c) per l'assicurazione malattia e per il rischio di non autosufficienza di cui al ramo IV dell'articolo 2, comma 1, del decreto, il margine di solvibilità è pari alla somma dei seguenti risultati:
 - 1) l'importo pari al 4 per cento delle riserve matematiche, calcolato ai sensi del comma 1, lettera a), numero 1);
 - 2) il margine di solvibilità calcolato a norma degli articoli 7, 8, 9 e 10 .
 La condizione di cui all'articolo 10, concernente la costituzione di una riserva di senescenza, può essere sostituita dalla condizione che si tratti di un'assicurazione di gruppo.
- d) per le operazioni di capitalizzazione di cui al ramo V dell'articolo 2, comma 1, del decreto il margine di solvibilità è calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1);
- e) per le assicurazioni di cui al ramo III dell'articolo 2, comma 1, del decreto e per le operazioni di cui al ramo VI della stesso comma, il margine di solvibilità è pari alla somma dei seguenti risultati:
 - 1) l'importo pari al 4 per cento delle riserve tecniche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1), qualora l'impresa assuma rischi di investimento. Le riserve prese a riferimento per l'applicazione della predetta aliquota sono le riserve tecniche costituite a fronte delle prestazioni del contratto, comprensive della riserva aggiuntiva costituita ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto. Se la garanzia finanziaria è limitata alla sola componente caso morte o la prestazione è di importo non superiore ai caricamenti di acquisto presenti in tariffa, la riserva presa a riferimento per l'applicazione della predetta aliquota è la sola riserva aggiuntiva costituita ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto. Sulla restante parte di riserva il margine è calcolato, a seconda dei casi, come indicato ai successivi punti 2) e 3);
 - 2) l'importo pari all'1 per cento delle riserve tecniche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1), qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni;

- 3) l'importo pari al 25 per cento della somma del valore netto delle "altre spese di amministrazione" e delle "provvigioni di incasso" dell'ultimo esercizio qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni;
- 4) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalità l'importo pari allo 0,3 per cento dei capitali sotto rischio non negativi eventualmente ridotto come indicato al comma 1, lettera a), numero 2.

Articolo 5 (Meccanismo di indicizzazione)

1. L'importo in euro del valore minimo della quota di garanzia stabilito dall'articolo 46, comma 2, del decreto è rivisto annualmente dalla Commissione Europea, in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
2. L'ISVAP comunica con provvedimento la misura dell'adeguamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 5, del decreto.
3. Gli importi sono adeguati aumentando l'importo di base in euro dell'incremento percentuale dell'indice, arrotondandolo per eccesso al multiplo di 100.000 euro. L'importo base da incrementare è quello riferito all'ultimo anno di adeguamento.

Capo II **Regole tecniche applicabili alle imprese che esercitano l'assicurazione contro i danni**

Art. 6 (Determinazione del margine di solvibilità richiesto)

1. Il margine di solvibilità è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per gli ultimi tre esercizi.
2. Nel caso in cui l'impresa eserciti esclusivamente o prevalentemente l'assicurazione relativa ad uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine e gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette esercizi.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, in materia di assicurazione malattia, l'ammontare del margine è almeno pari al più elevato tra i risultati ottenuti secondo i due criteri di determinazione indicati nel comma 1.

Art. 7 (Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi)

1. Il margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola come segue:

- a) si cumulano gli importi dei premi lordi contabilizzati nell'ultimo esercizio come definiti all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, iscritti nella relativa voce dello schema di conto economico. Agli effetti del cumulo di cui al presente comma sono aumentati del 50 per cento i premi lordi contabilizzati o i contributi relativi ai rami 11, 12 e 13 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto;
- b) l'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino a *cinquantasette milioni e cinquecentomila euro*² e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare;
- c) il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento, sulla seconda quota il 16 per cento e sommando i due importi così ottenuti. L'ammontare che ne risulta è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'ammontare dei sinistri pagati ed a riserva che restano a carico dell'impresa dopo aver dedotto le quote di competenza dei riassicuratori e l'ammontare complessivo lordo dei sinistri stessi. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

Art. 8

(Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri)

1. Il margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola come segue:
 - a) si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per le assicurazioni dirette nel corso degli ultimi tre esercizi, si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi per rischi accettati in riassicurazione al lordo delle quote a carico dei retrocessionari e si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite alla fine dell'ultimo esercizio, per le assicurazioni dirette e per i rischi accettati in riassicurazione;
 - b) dall'importo così ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli ultimi tre esercizi e l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del secondo esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato sia per le assicurazioni dirette che per le accettazioni in riassicurazione. Se il periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, è di sette esercizi, si deduce l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato;
 - c) agli effetti del calcolo di cui alle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento l'ammontare dei sinistri pagati, dei recuperi e delle riserve sinistri concernenti i rami 11, 12 e 13 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto.
2. La terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'articolo 6, dell'ammontare ottenuto in base al comma 1 è ripartita in due quote, la prima fino a

² Importo elevato dal Provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009. Il precedente importo era di cinquantatremilioni e centomila euro.

*quaranta milioni e trecentomila euro*³ e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare.

3. Il margine di solvibilità è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 26 per cento e sulla seconda quella del 23 per cento e sommando gli importi così ottenuti. L'ammontare che ne deriva è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'importo dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori e l'ammontare complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.
4. Per le imprese autorizzate all'esercizio del ramo 18 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, l'importo dei sinistri pagati è costituito anche dai compensi pagati a terzi per le prestazioni di assistenza.

Art. 9

(Confronto con il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio precedente)

1. Nel caso in cui il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio, determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, risulti inferiore a quello dell'esercizio precedente, il margine richiesto dell'esercizio è pari almeno all'ammontare del margine di solvibilità dell'esercizio precedente moltiplicato per il rapporto tra l'importo delle riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio e quello delle riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio precedente. Ai fini del predetto rapporto, che non può essere superiore a uno, le riserve sinistri sono calcolate al netto della riassicurazione. In ogni caso il margine di solvibilità richiesto non può essere inferiore alla misura effettivamente determinata nell'esercizio ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

Art. 10

(Disposizioni particolari per il calcolo del margine di solvibilità nell'assicurazione malattia)

1. Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 7 e 8, per il calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei sinistri, sono ridotte ad un terzo per l'assicurazione malattia gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali è gestita l'assicurazione sulla vita, quando:
 - a) le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole di morbidità con criteri attuariali;
 - b) sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza;
 - c) sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza;
 - d) sia escluso il diritto per l'assicuratore di recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione;

³ Importo elevato dal Provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009. Il precedente importo era di trentasettemilioni e duecentomila euro.

- e) sia prevista in polizza la possibilità di aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di contratto.
2. Quando l'assicurazione malattia sia gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami di assicurazione, il margine di solvibilità si determina procedendo ad un separato calcolo per il ramo malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i risultati così ottenuti.

Art. 11
(Meccanismo di indicizzazione)

1. Gli importi in euro stabiliti dagli articoli 7, comma 1, lettera b), e 8, comma 2, e quello del valore minimo della quota di garanzia stabilito dall'articolo 46, comma 3, del decreto, sono rivisti annualmente dalla Commissione Europea, in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
2. L'ISVAP comunica con provvedimento la misura dell'adeguamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 5, del decreto.
3. Gli importi devono essere adeguati aumentando l'importo di base in euro dell'incremento percentuale dell'indice, arrotondandolo per eccesso al multiplo di euro 100.000. L'importo base da incrementare è quello riferito all'ultimo anno di adeguamento.

TITOLO III
Disposizioni per la determinazione degli elementi da includere nel margine di solvibilità disponibile

Capo I
Elementi del margine disponibile

Art. 12
(Margine di solvibilità disponibile)

1. Le imprese dispongono costantemente, nel corso di ciascun esercizio, degli elementi del margine disponibile in misura non inferiore al margine richiesto determinato sulla base dell'ultimo esercizio.
2. Il margine di solvibilità, per le imprese di assicurazione che esercitano i rami vita, è costituito dal patrimonio netto libero da qualsiasi impegno prevedibile di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto, al netto degli elementi immateriali riportati nella macroclasse B, punti 2, 3, 4 e 5 dello schema di stato patrimoniale relativo alla gestione vita e dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale. Per gli attivi di cui al punto 1 della medesima macroclasse B, l'impresa non tiene conto dell'importo eccedente il massimo consentito, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b).
3. Il margine di solvibilità, per le imprese di assicurazione che esercitano i rami danni, è costituito dal patrimonio netto libero da qualsiasi impegno prevedibile di cui all'articolo 44,

comma 2, del decreto, senza tener conto degli elementi immateriali riportati alla macroclasse B, punti 3, 4 e 5 dello schema di stato patrimoniale della gestione danni, dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale, nonché del 40 per cento delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare, delle altre spese di acquisizione di cui ai punti 1 e 2 della medesima macroclasse B.

4. Possono essere altresì compresi nel margine disponibile gli elementi di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo. Gli elementi di cui al comma 4 del predetto articolo 44 sono inclusi nel margine disponibile, in via transitoria e previa autorizzazione dell'ISVAP, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo III del presente Titolo.
5. Dal margine disponibile è in ogni caso dedotto il valore delle azioni proprie e di quelle della controllante nonché l'importo dell'utile distribuito o da distribuire ai soci.
6. Le imprese di assicurazione che detengono partecipazioni in imprese del settore finanziario che:
 - a) non sono soggette a vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, ai sensi del Titolo XV, capo IV, del decreto e delle relative disposizioni di attuazione, in quanto non sono controllanti né partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione di stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;
 - b) oppure non sono state identificate come capogruppo di un conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

nel calcolo del margine disponibile tengono conto delle partecipazioni e degli altri strumenti di cui agli articoli 9, 10 e 64, paragrafo 3, della Direttiva 2006/48/CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati) detenuti nelle predette imprese del settore finanziario.

7. L'ISVAP può disporre che l'impresa deduca dagli elementi del margine disponibile ulteriori attivi rispetto a quelli di cui ai commi 2 e 3 qualora evidenzino un andamento tale da poter arrecare pregiudizio alla solvibilità anche prospettica dell'impresa.

Art. 13

(Informativa sul margine di solvibilità)

1. Le imprese riportano nella relazione semestrale la stima del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio e degli elementi costitutivi del margine disponibile, distintamente per la gestione danni e vita, determinata in base all'andamento economico nel semestre di riferimento e delle altre informazioni in possesso dell'impresa.

Capo II

Elementi utilizzabili con limitazioni nel margine di solvibilità disponibile

Art. 14

(Passività subordinate)

1. Le passività subordinate, rappresentate dai prestiti subordinati, dai titoli a durata indeterminata e da altri strumenti finanziari, emesse dall'impresa di assicurazione possono essere incluse nel margine di solvibilità disponibile per le sole somme effettivamente versate, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 del decreto e delle disposizioni di cui al presente Capo.

Art. 15

(Prestiti subordinati a scadenza fissa)

1. Ai sensi dell'articolo 45 del decreto, i prestiti per i quali è stabilita contrattualmente una scadenza possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile fino all'ammontare complessivo del 25 per cento del minor valore tra il margine disponibile dell'impresa ed il margine di solvibilità richiesto, purché soddisfino le condizioni previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto. Nel predetto limite sono comprese le azioni preferenziali cumulative di durata determinata incluse nel margine disponibile.
2. Almeno un anno prima della data di scadenza del prestito, l'impresa comunica all'ISVAP il piano di rimborso di cui all'articolo 45, comma 3, indicando gli elementi del margine disponibile sostitutivi del prestito, avuto anche riguardo alle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale è prevista l'estinzione del prestito, e le modalità con le quali intende garantire la copertura delle riserve tecniche, anche con riferimento ai prevedibili impegni relativi all'esercizio di estinzione del prestito stesso. L'ISVAP approva il piano entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
3. L'obbligo di presentazione del piano di cui al comma 2 non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente in misura pari ad almeno un quinto all'anno, nel corso dei cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei ovvero abbia realizzato un diverso piano di ammortamento che produca effetti analoghi. In ogni caso l'impresa comunica preventivamente all'ISVAP il piano di ammortamento che intende adottare.
4. Il rimborso anticipato dei prestiti è sottoposto, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto, alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, l'impresa trasmette all'ISVAP richiesta motivata, allegando la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni previste dal comma 2. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Art. 16

(Prestiti subordinati a scadenza indeterminata)

1. Ai sensi dell'articolo 45 del decreto, i prestiti per i quali non è stabilita contrattualmente una scadenza sono considerati unitamente alle azioni preferenziali cumulative ed alle altre passività subordinate, ai fini della copertura del margine di solvibilità, fino all'ammontare del 50 per cento del minor valore tra il margine disponibile dell'impresa ed il

marginale di solvibilità richiesto, purché soddisfino le condizioni previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto.

2. Nel caso di esercizio del preavviso di rimborso del prestito da parte dell'impresa emittente, il piano che la stessa trasmette all'ISVAP ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 7, del decreto, reca le indicazioni minime di cui all'articolo 15, comma 2 ed è soggetto all'approvazione dell'ISVAP ai sensi della medesima disposizione. Nel caso in cui non ricorra l'obbligo di presentazione del piano, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto, le imprese si attengono a quanto disposto dall'articolo 15, comma 3. Il rimborso del prestito può avvenire decorsi cinque anni dalla data di esercizio del preavviso ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera d), del decreto.
3. Il rimborso anticipato dei prestiti ai sensi dell'articolo 45, comma 5 del decreto, è sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, l'impresa trasmette all'ISVAP richiesta motivata, allegando la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 2. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
4. Nel caso di esercizio del preavviso ovvero di richiesta di rimborso anticipato il prestito, per la parte a cui si riferisca il rimborso, è classificato tra i prestiti subordinati aventi una scadenza fissa, ammissibili a copertura del margine di solvibilità fino al limite del 25 per cento del minor valore tra il margine posseduto dall'impresa ed il margine di solvibilità richiesto. Alla data di esercizio del preavviso ovvero di richiesta di rimborso anticipato, l'impresa per effetto della riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato, provvede a soddisfare con elementi di patrimonio netto idonei le esigenze del margine di solvibilità derivanti dalla riduzione stessa.

Art. 17

(Titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari)

1. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 3, lettera b), del decreto possono essere inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile fino al limite massimo del 50 per cento del minore tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto. Il limite di cui al presente comma è da assumere per il totale di detti titoli, strumenti finanziari, azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati di cui agli articoli 15 e 16 in relazione alle sole somme effettivamente versate.
2. Ai fini del computo tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, i titoli e gli strumenti finanziari di cui al comma 1 soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45, comma 8, del decreto. Con riguardo alle predette condizioni le imprese si attengono alle seguenti disposizioni:
 - a) in relazione alle condizioni di cui all'articolo 45, comma 8, lettera b) del decreto, per i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari aventi o meno scadenza, qualunque ipotesi di rimborso, anche a scadenza, totale o parziale necessita della preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Detta previsione è riportata in apposita clausola del contratto e, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli

similari, sui titoli rappresentativi del prestito. La richiesta di autorizzazione è presentata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data di rimborso ed è accompagnata da idonea documentazione comprovante i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006;

- b) in relazione alla condizioni di cui all'articolo 45, comma 8, lettera c) del decreto, nel documento che regola l'emissione è riportata espressamente la possibilità di differire il pagamento degli interessi qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità richiesto ai sensi di legge. Detta clausola è esplicitata, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli simili, anche sui titoli rappresentativi del prestito. In ogni caso il differimento nella corresponsione di interessi non modifica il diritto del creditore alla remunerazione del titolo. Gli interessi maturati e non corrisposti dovuti dall'impresa non possono essere considerati nella determinazione dell'ammontare del prestito computato a copertura del margine di solvibilità disponibile. La nota integrativa illustra in modo adeguato, fino all'avvenuto pagamento, l'eventuale verificarsi della condizione di differimento della corresponsione degli interessi;
- c) in relazione alle condizioni di cui all'articolo 45, comma 8, lettera e) del decreto, nel documento che regola l'emissione del prestito è inserita la clausola di assorbimento delle perdite. Tale clausola prevede che le perdite registrate dall'impresa sono assorbite in via definitiva o temporanea dal debito nei confronti dei soggetti prestatori, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti. Detta clausola è esplicitata, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli simili, anche sui titoli rappresentativi del prestito. La clausola è operativa nell'ipotesi in cui dal bilancio dell'impresa emerga una perdita complessiva, considerati quindi anche gli utili e le perdite di esercizi precedenti riportati a nuovo, che determini, tenuto conto delle eventuali riserve patrimoniali, una riduzione del margine di solvibilità disponibile rispetto a quello richiesto ai sensi di legge. Resta in ogni caso salva la facoltà degli azionisti di procedere all'assorbimento integrale della perdita medesima mediante interventi sul capitale sociale almeno fino a concorrenza del margine di solvibilità richiesto. In nota integrativa l'impresa emittente illustra in modo adeguato l'operazione di assorbimento delle perdite posta in essere con l'indicazione, in dettaglio, del presupposto e dell'eventuale carattere definitivo dell'assorbimento stesso in virtù di quanto riportato nel documento che disciplina l'emissione del prestito. In caso di assorbimento temporaneo l'impresa segnala altresì nella nota integrativa di ciascun esercizio che le passività subordinate, ricorrendone i presupposti, possono ricostituirsi nel loro importo originario.

Art. 18

(Operazioni di finanziamento o di rilascio di garanzie al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di proprie passività subordinate)

1. Qualora l'impresa di assicurazione emittente, anche tramite imprese controllate ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto, effettui operazioni di finanziamento, o rilasci garanzie al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di proprie passività subordinate, e tali operazioni per le loro caratteristiche effettive configurino atti coordinati, in relazione al profilo contrattuale, alle modalità di realizzazione ed al momento delle operazioni, ai

fini dell'inserimento nel margine di solvibilità le passività subordinate sono incluse al netto dei finanziamenti erogati o delle garanzie rilasciate.

Art. 19

(Sottoscrizione reciproca di passività subordinate)

1. Nel caso di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonché azioni preferenziali cumulative, sottoscritti e versati reciprocamente con altra impresa anche non assicurativa, l'inclusione negli elementi del margine di solvibilità disponibile avviene al netto delle somme versate reciprocamente.

Art. 20

(Riacquisto di proprie passività subordinate)

1. L'impresa di assicurazione emittente può procedere al riacquisto di quote di propri prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonché azioni preferenziali cumulative in misura non superiore ad un decimo del valore originario di ciascuna emissione.
2. Al riacquisto in misura superiore al limite di cui al comma 1 si applicano le disposizioni che regolamentano il rimborso anticipato contenute nell'articolo 45 del decreto e negli articoli 15 e 16.
3. Le quote di proprie passività di cui al comma 1 incluse, anche solo transitoriamente, nel portafoglio titoli dell'impresa emittente non possono considerarsi in ogni caso nel computo degli elementi del margine di solvibilità disponibile.

Art. 21

(Clausole di revisione automatica del tasso di interesse)

1. I documenti che regolano l'emissione dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di interesse (cd. *step-up*) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima di cinque anni dall'emissione stessa e che l'ammontare dello *step-up* sia inferiore a 100 punti base. Con riguardo ai prestiti a tasso variabile l'ammontare dello *step up* è riferito allo *spread* originariamente previsto nelle condizioni del prestito.

Art. 22

(Obblighi di informativa)

1. L'emissione di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari è preventivamente comunicata all'ISVAP, allegando copia della documentazione che regola l'emissione stessa. L'impresa trasmette all'ISVAP eventuali successive modifiche alla documentazione già inviata.
2. La comunicazione è corredata di tutte le informazioni utili a consentire all'ISVAP la valutazione della effettiva portata degli impegni che l'impresa di assicurazione intende

assumere e della sussistenza dei requisiti per l'inclusione delle passività subordinate nel margine disponibile. L'ISVAP può escludere o limitare l'ammissibilità nel calcolo del margine disponibile delle passività subordinate sulla base di valutazioni fondate sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione da parte dell'impresa emittente, sull'onerosità dell'operazione anche tenuto conto della durata della stessa.

3. Il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dalla data di avvio dello stesso; entro detto termine l'ISVAP si pronuncia circa la sussistenza delle condizioni per l'inserimento delle passività subordinate nel margine disponibile. Il termine di sessanta giorni è sospeso nel caso in cui l'ISVAP formuli rilievi, richieda ulteriori informazioni sull'operazione o modifiche alla documentazione concernente l'emissione e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta.
4. Entro trenta giorni dall'emissione, le imprese trasmettono all'ISVAP la documentazione definitiva relativa alle passività emesse.
5. L'impresa comunica preventivamente all'ISVAP ogni variazione che intende apportare alla documentazione concernente l'emissione su cui l'ISVAP si è pronunciato ai sensi del comma 3. L'ISVAP autorizza, con provvedimento, la modifica della documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Capo III

Elementi utilizzabili nel margine disponibile previa autorizzazione dell' ISVAP

Art. 23

(Elementi patrimoniali da includere su autorizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto, su richiesta motivata dell'impresa, accompagnata da documentazione di supporto, l'ISVAP può autorizzare, qualora non sussista pregiudizio per la solvibilità dell'impresa, a comprendere in via transitoria nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, per le imprese vita gli ulteriori elementi di cui ai punti a), b), c), e d) e per le imprese danni gli ulteriori elementi di cui ai punti c) e d):
 - a) sino al 31 dicembre 2009, un importo pari al 50 per cento degli utili futuri dell'impresa, ma non superiore al 25 per cento del minore tra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto. L'importo degli utili futuri, al netto della parte rilevata che origina dalle plusvalenze nette di cui alla lettera c), si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore può essere al massimo pari a sei. L'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attività dei rami I, II, III e IV di cui all'articolo 2, comma 1, ed in quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto. L'impresa presenta unitamente alla richiesta, ai sensi dell'articolo 340, comma 2, del decreto, una relazione dell'attuario incaricato di cui all'art. 31 del decreto che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri alla scadenza del periodo transitorio;

- b) la differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti, e l'importo della corrispondente differenza tra la riserva matematica relativa agli affari assunti e quelli ceduti, determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non può superare il 3,5 per cento della somma delle differenze fra i capitali "vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa è ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare. L'impresa presenta una relazione, redatta dall'attuario incaricato di cui all'articolo 31 del decreto, attestante i criteri e le modalità di calcolo dell'importo che intende utilizzare.
 - c) le plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale, sino a concorrenza, per le imprese vita e per le imprese danni, rispettivamente del 10 per cento e del 20 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, nel rispetto di quanto disposto all' articolo 24.
 - d) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che ne sia stato versato almeno il 50 per cento, sino a concorrenza del 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.
2. L'impresa presenta all'ISVAP richiesta motivata corredata dalla prescritta documentazione. Il procedimento si conclude nel termine di sessanta dalla data di avvio dello stesso; il termine è sospeso nel caso in cui l'ISVAP formuli rilievi ovvero richieda ulteriori informazioni e riprende a decorrere dalla data del completo riscontro da parte dell'impresa.

Art. 24 (Plusvalenze latenti)

1. L'impresa può destinare nel margine disponibile, previa autorizzazione dell'ISVAP, le plusvalenze latenti nette relative a tutti gli investimenti, nei limiti di cui all'articolo 23 e a condizione che esse non abbiano carattere eccezionale. Le plusvalenze nette su strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati, con esclusione di quelli emessi da imprese soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità aventi sede legale in uno Stato U.E, sono ammesse nel limite del 30 per cento del loro ammontare complessivo.
2. Ai fini della inclusione di cui al comma 1, le plusvalenze sono determinate, al netto dei prevedibili effetti della fiscalità differita, confrontando il valore contabile o di bilancio con il valore corrente degli investimenti stessi.
3. Il valore corrente degli investimenti in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi sei mesi.
4. Il valore corrente degli strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati è determinato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

5. Il valore corrente dei beni immobili è determinato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e delle relative disposizioni di attuazione.
6. Le plusvalenze nette possono essere incluse nel margine di solvibilità disponibile a condizione che, alla data di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale, non siano intervenuti sensibili decrementi nel valore corrente degli investimenti.
7. L'impresa presenta all'ISVAP richiesta motivata di autorizzazione all'inclusione delle plusvalenze nette, corredata dal dettaglio analitico delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui si è tenuto conto, determinate sulla base del modello di cui all'articolo 30 del presente Regolamento.
8. Le imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita indicano altresì nella richiesta di cui al comma 7 gli impegni prevedibili verso gli assicurati, allegando una nota dell'attuario incaricato di cui all'articolo 31 del decreto, attestante le modalità di determinazione degli impegni prevedibili stessi di cui si è tenuto conto ai fini della determinazione delle plusvalenze nette.

TITOLO IV **Risanamento finanziario dell'impresa**

Art. 25 (Contenuto del piano di risanamento finanziario)

1. L'ISVAP richiede all'impresa di assicurazione la presentazione di un piano finanziario qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto.
2. Il piano contiene in relazione ai tre esercizi successivi:
 - a) il conto economico previsionale per ciascuno dei tre esercizi;
 - b) le previsioni relative alla raccolta dei premi, alle spese di gestione, agli oneri relativi ai sinistri, alle riserve tecniche ed agli effetti della riassicurazione riferite a ciascun ramo esercitato ed al complesso dei rami, con evidenza dei criteri seguiti per la loro formulazione;
 - c) lo stato patrimoniale previsionale per ciascuno dei tre esercizi;
 - d) la prevedibile situazione di tesoreria che esponga dettagliatamente, per ciascun esercizio, le singole categorie di entrata ed uscita per le operazioni dirette, per quelle di riassicurazione attiva e per le operazioni di riassicurazione passiva;
 - e) i prevedibili mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche;
 - f) la politica di riassicurazione nel suo complesso e le forme di copertura riassicurativa maggiormente significative che si prevedono di adottare nei rami esercitati.

3. Al piano di risanamento finanziario l'impresa allega una dettagliata relazione illustrativa degli interventi che verranno posti in essere al fine di rimuovere la situazione di deterioramento finanziario, approvata dall'organo amministrativo.
4. Le previsioni relative agli impegni tecnici dei rami vita e del ramo r. c. auto, riportate nel piano di risanamento finanziario, recano il giudizio dell'attuario incaricato. L'attuario descrive analiticamente ed esprime il proprio giudizio circa le ipotesi tecniche adottate dall'impresa nella formulazione del piano.
5. L'ISVAP, in relazione a specifiche esigenze informative, può richiedere alle imprese informazioni aggiuntive rispetto al contenuto minimo del piano di risanamento finanziario di cui al comma 1.

TITOLO V

Disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato Terzo

Art. 26

(Margine di solvibilità delle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato Terzo)

1. Alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, del decreto nonché le disposizioni di cui al presente Regolamento, avuto riguardo all'attività svolta dalla sede secondaria sul territorio della Repubblica.
2. Il margine disponibile è costituito dal patrimonio netto della sede secondaria libero da qualsiasi impegno prevedibile e risultante dal bilancio della stessa.
3. Le attività corrispondenti al margine disponibile sono localizzate nel territorio della Repubblica fino a concorrenza dell' ammontare della quota di garanzia; le attività eccedenti possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.

Art. 27

(Disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale nella Confederazione Elvetica)

1. Alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione con sede legale nella Confederazione Elvetica, che esercitano nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni, non si applica la disposizione di cui all'articolo 50 del decreto⁴.

⁴ Articolo modificato dal provvedimento n. 2746 del 3 novembre 2009. La versione precedente disponeva: "1. Alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione con sede legale nella Confederazione Elvetica, che esercitano nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni, non si applica la disposizione di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto."

TITOLO VI

Disposizioni relative alla modulistica

Art. 28

(Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità)

1. Le imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto aventi sede legale nel territorio della Repubblica, allegano al bilancio di esercizio, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del decreto, il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato I al presente Regolamento. Le imprese di cui all'articolo 12, comma 6, compilano l'Allegato 4 all'Allegato I.
2. Le imprese che esercitano le assicurazioni contro i danni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto aventi sede legale nel territorio della Repubblica, allegano al bilancio di esercizio, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del decreto, il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato II al presente Regolamento. Le imprese di cui all'articolo 12, comma 6, compilano l'Allegato 3 all'Allegato II.
3. Le sedi secondarie imprese con sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 93, comma 1, del decreto utilizzano il modello di cui all'Allegato I o II avuto riguardo all'attività svolta nel territorio della Repubblica.

Art. 29

(Prospetto aggiuntivo del margine di solvibilità)

1. Le imprese che esercitano congiuntamente le assicurazioni nei rami vita e danni di cui all'articolo 348 del decreto, aventi sede legale nel territorio della Repubblica, allegano al bilancio di esercizio il prospetto dimostrativo aggiuntivo del margine di solvibilità conforme al modello di cui all'Allegato III al presente Regolamento.
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo che esercitano congiuntamente le assicurazioni nei rami vita e danni in Italia allegano al bilancio di esercizio il prospetto dimostrativo aggiuntivo di cui al comma 1.

Art. 30

(Prospetto sulle plusvalenze latenti)

1. Ai fini della richiesta di autorizzazione all'ISVAP di cui all'articolo 24, comma 7, le imprese compilano il modello di cui all'Allegato IV al presente Regolamento.

Titolo VII – Disposizioni relative al rilascio di fideiussioni e garanzie

Art. 31

(Rilascio di fideiussioni o garanzie da parte di imprese di assicurazioni)

1. Le imprese di assicurazione non possono prestare fideiussioni o garanzie, comunque denominate, al di fuori di quanto consentito nell'ambito dell'esercizio del ramo cauzione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto.
2. Il rilascio di fideiussioni o garanzie è consentito, ai sensi dell'articolo 11 del decreto, soltanto a condizione che non assuma carattere di sistematicità tale da configurare esercizio di attività d'impresa e sia effettuato nell'interesse di un'impresa controllata, direttamente o indirettamente, dall'impresa di assicurazione.
3. Relativamente alle fideiussioni o garanzie rilasciate nell'interesse di società controllate dall'impresa di assicurazione appartenenti al gruppo assicurativo come definito dalle disposizioni attuative del Titolo VII, Capo IV del decreto, le imprese di assicurazione valutano, all'atto del rilascio della fideiussione o garanzia e costantemente fino alla scadenza della stessa, il rischio di escussione, tenendo conto, tra l'altro, della natura dell'attività svolta dall'impresa garantita, del rapporto di controllo con questa esistente e di eventuali adeguate controgaranzie. La misura dell'impegno, così determinata, deve essere limitata ad un ammontare non superiore all'eccedenza del margine di solvibilità disponibile, valutata tenendo conto dell'eventuale assorbimento già derivante da altri impegni secondo quanto previsto da disposizioni dell'ISVAP.
4. L'esposizione nominale complessiva assunta con fideiussioni o garanzie rilasciate nell'interesse di società controllate dall'impresa di assicurazione non appartenenti al gruppo assicurativo come definito dalle disposizioni attuative del Titolo VII, Capo IV del decreto, al netto degli eventuali importi adeguatamente controgarantiti, deve essere limitata ad un ammontare non superiore all'eccedenza del margine di solvibilità disponibile, valutata tenendo conto dell'eventuale assorbimento già derivante da altri impegni secondo quanto previsto da disposizioni dell'ISVAP.
5. Sono considerati adeguatamente controgarantiti i soli importi assistiti da controgaranzie rilasciate da società diverse da quelle controllanti o controllate dall'impresa di assicurazione o controllate dalla medesima controllante dell'impresa stessa.
6. Le imprese di assicurazione valutano periodicamente la necessità di costituire o incrementare un fondo rischi a fronte delle garanzie rilasciate, nel caso in cui sussista per l'impresa il rischio di escussione della garanzia.
7. Al rilascio di fideiussioni e garanzie di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo attuative del Titolo XV, Capo III del decreto.
8. Le imprese inviano all'ISVAP annualmente, unitamente al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità, il modello di cui all'Allegato V al presente Regolamento.
9. Il rilascio di garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie, di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, continua ad essere disciplinato dal Provvedimento ISVAP del 29 dicembre 1997 n. 761. Il relativo impegno è riportato nel modello di cui al comma 8.

TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 32
(Disposizioni transitorie)

1. Le imprese di assicurazione che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio, determinano le basi di calcolo del margine richiesto e gli elementi del margine disponibile in conformità al bilancio redatto a fini di vigilanza sulla base del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173 e relative disposizioni di attuazione. A tal fine, i riferimenti al bilancio di cui agli articoli 17, comma 2, lettera c), 24, comma 2, 26, comma 2 si intendono riferiti al bilancio redatto a fini di vigilanza.
2. Le imprese di cui al comma 1 illustrano in nota integrativa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le principali differenze, in termini di importi e di criteri, tra gli elementi del margine disponibile ed i componenti del patrimonio netto iscritto nel bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali.

Art. 33
(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - il Provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322;
 - il Provvedimento ISVAP 30 marzo 2006, n. 2415;
 - il paragrafo "Costituzione del margine di solvibilità per i contratti di ramo III" di cui alla circolare ISVAP del 24 luglio 2001 n. 451;
 - i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.3. e 8 della circolare ISVAP 27 febbraio 1989, n. 110.

Art. 34
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 35
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente Regolamento relative al calcolo del margine di solvibilità si applicano a partire dal calcolo relativo all'esercizio 2007.
3. In sede di prima applicazione, le imprese di assicurazione che si trovino nella condizione di non poter rispettare, per l'esercizio 2007, le disposizioni di cui al Titolo VII ne danno immediata informativa all'ISVAP, sottoponendo all'approvazione dello stesso un piano che indichi la tempistica e le modalità di adeguamento alle disposizioni.

Roma, 14 marzo 2008

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)